

Un F24 per ciascun lavoratore impiegato nell'appalto

DECRETO FISCALE/2

Necessario redigere tanti modelli quanti gli appalti che occupano il lavoratore

Nella delega di pagamento l'impresa appaltatrice non può fare compensazioni

Giuseppe Maccarone
Alessandro Mengozzi

Ridimensionati gli adempimenti del committente collegati a contratti di appalti, subappalti e affidamento di lavori (in seguito solo appalto), in vigore dal 1° gennaio 2020 (F24 in scadenza il 17 febbraio 2020, di competenza dello stesso anno).

La sostituzione dell'articolo 4



MANOVRA 2020
Committente obbligato ad accertare che chi esegue i lavori versi le ritenute ai lavoratori impiegati

dell'originario decreto legge 124/2019 operata dalla legge di conversione elimina l'obbligo per il committente di versare direttamente le ritenute. Nella nuova versione, l'articolo 17-bis del decreto legislativo 241/1997 prevede che il versamento delle ritenute fiscali sia effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Inoltre, viene circoscritto l'ambito di esclusione di applicazione della norma e i conseguenti adempimenti del committente.

La nuova disciplina non si applica al ricorrere di una o più delle

seguenti fattispecie:

- se l'affidamento di opere o servizi in appalto non prevede un prevalente utilizzo di manodopera (ad esempio contratti di cessione con posa in opera);
- se il personale impiegato non svolge la prestazione lavorativa presso le sedi di attività del committente (ad esempio il caso dei contoterzisti);
- se i beni strumentali non sono messi a disposizione dal committente;
- se il valore annuo dell'appalto non supera i 200mila euro.

Inoltre, è opportuno ricordare che la norma prevede altri casi di esclusione – dedicati alle imprese definite virtuose – declinati al comma 5.

Nonostante l'alleggerimento restano, tuttavia, alcuni paletti. Il committente deve accertare che la società che esegue i lavori versi regolarmente le ritenute fiscali operate a carico dei lavoratori impegnati nell'appalto. Per consentire la verifica, l'appaltatrice deve versare le ritenute fiscali con modelli F24 separati (cioè dedicati all'appalto) e trasmettere – entro cinque giorni dalla prevista scadenza di versamento – le relative quietanze al committente, allegando un elenco dei lavoratori impegnati nell'appalto con l'indicazione della retribuzione, delle ore lavorate, delle ritenute fiscali operate. Si noti che questo obbligo di comunicazione permetterà al committente anche la verifica del costo effettivo dell'appalto e dei margini applicati dalla impresa appaltatrice. La norma precisa, inoltre, che deve essere fornita un'elencazione analitica delle ritenute fiscali operate ai lavoratori, indicando separatamente «quelle relative alla prestazione affidata dal committente».

Altro aspetto collegato alla re-

dazione del modello F24 riguarda la necessità di redigere distinti modelli di pagamento per ogni singolo appalto. Se un lavoratore, in un mese, è contemporaneamente occupato in due appalti, la ritenuta fiscale complessivamente operata dovrà essere suddivisa tra i due modelli F24.

Nell'ultimo periodo del comma 1 del richiamato articolo 17-bis, si prevede, inoltre, che l'impresa appaltatrice, nel modello F24, non possa operare alcuna compensazione. In relazione a questo divieto, combinato con quello disposto dal successivo comma 8, si può giungere ad affermare che nella delega di pagamento relativa all'appalto l'impresa appaltatrice non può effettuare compensazioni (di ritenute, contributi, premi Inail).

La stringente limitazione imposta sulle aziende che occupano tutti i lavoratori in appalti di lunga durata (in contesti di cosiddetto *labour intensive*). Inoltre dalla lettura delle relazioni accompagnatorie al provvedimento non emerge se (come l'interpretazione letterale lascia invece intendere), il divieto di compensazione si estenda anche al recupero di crediti scaturenti dalla gestione del rapporto di lavoro, per esempio, l'assistenza fiscale e il bonus Renzi.

Se l'estensione del divieto alla compensazione dovesse essere confermata anche per questi crediti, l'impresa appaltatrice si troverebbe ad anticipare somme per l'Erario, rinviando il recupero di detti crediti con il pagamento di tributi e contributi diversi da ritenute fiscali (per lavoro dipendente e assimilato), contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, relativi a dipendenti impiegati in appalto.

QUOTIDIANO

DEL FISCO



LE PAROLE DEL NO PROF
Personalità giuridica
con iter semplificato

Procedura semplificata per l'acquisto della personalità giuridica nel Terzo settore e regole per gli enti già riconosciuti da prefetture/regioni. Questa novità che dovrebbero scattare con la messa in funzione del Registro unico nazionale del settore (Runts), prevista per i prossimi mesi.

Come si legge nella bozza di decreto, il procedimento di iscrizione e gli effetti variano seconda che l'ente abbia già ottenuto il riconoscimento alla procedura ordinaria (dpr 361/2000) o la richieda in base al nuovo articolo 22 del Dlgs 11. Per i secondi spetterà al notaio ricevere l'atto verificare l'esistenza dei requisiti per l'ottenimento della personalità giuridica e, in caso positivo, chiedere l'iscrizione al Runt volta ricevuta la documentazione all'ufficio competente ne valutare la regolarità formale e procedere all'iscrizione, a seguito della quale l'ente acquista automaticamente personalità giuridica.

— Martina Manfredi

— Gabriel

Il testo integrale dell'articolo è disponibile su quotidianofisco.ilsole24ore.it